



AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

Allegato 1

DISCIPLINARE TECNICO

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

Il presente disciplinare ha per oggetto la Concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Tali spazi sono esclusi dall'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico in quanto mirati allo sviluppo di mobilità elettrica (stalli di sosta e ricarica) ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del Regolamento per le Occupazioni di Spazi e Aree Pubbliche del Comune di San Donato Milanese, approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 26/01/2021.

La durata della Concessione è stabilita in anni 12 (dodici) a partire dalla data di affidamento.

ART. 2 – IMPEGNI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Saranno oggetto del contratto le seguenti attività:

- a) redazione di un **progetto di livello definitivo/esecutivo** per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti in questione;
- b) ottenimento di tutte le **autorizzazioni** previste dalle normative vigenti nonché provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi per l'allaccio alla rete di distribuzione elettrica e la gestione di questa tipologia di impianti;
- c) fornitura e installazione di **infrastrutture di ricarica** (colonnine) per autoveicoli e motoveicoli a trazione elettrica conformi alle normative tecniche di settore (D.lgs. n. 257 del 16/12/2016);
- d) realizzazione degli **spazi di sosta** (stalli) ove posteggiare i veicoli in fase di ricarica, comprendente la segnaletica orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- e) provvedere a tutte le attività di **collaudo**;

Per accettazione, il concorrente



Comune di
San Donato Milanese
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

- f) **manutenzione ordinaria e straordinaria** sia delle infrastrutture di ricarica (con interventi h24) che degli stalli di sosta, compresi i ripristini dovuti ad eventuali danni vandalici;
- g) gestione di un **servizio di Customer Care e pronto intervento** per la necessaria assistenza all'utenza 24h/24 in caso di malfunzionamenti;
- h) stipula di idonea **polizza assicurativa** che tenga indenne il Comune da tutti i rischi e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi durante il periodo di concessione di suolo pubblico;
- i) rimozione dei manufatti e della segnaletica e **ripristino dello stato dei luoghi** al termine del contratto o su richiesta scritta del Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo ed imprevedibile, imposto da leggi, regolamenti o progetti di riqualificazione della città.

ART. 3 – DISLOCAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le infrastrutture di ricarica e i relativi stalli di sosta saranno posizionati sul territorio comunale come da planimetria allegata al presente disciplinare. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste dal Comune qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica.

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

ART. 4 - IMPEGNI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibili gli spazi di sua proprietà necessari al posizionamento delle colonnine e degli stalli di sosta per tutta la durata della concessione senza la corresponsione del canone per l'occupazione di suolo pubblico come previsto dal Regolamento per le Occupazioni di Spazi e Aree Pubbliche del Comune.

La stessa assicurerà la necessaria collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica e garantirà la regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica con l'intervento della Polizia Locale, in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse da parte dei soli veicoli elettrici per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ricarica.

Per accettazione, il concorrente



AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun ricavo dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà incamerato interamente dal Concessionario.

Tutti i costi relativi alla fornitura, installazione, gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e adeguamento tecnologico/informatico delle infrastrutture di ricarica così come quelli di realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e sostituzione/integrazione della segnaletica orizzontale e verticale degli stalli di sosta, saranno a totale cura e spesa del Concessionario senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque superare quella massima applicata nelle città già capoluogo di provincia.

ART. 6 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura, spesa e sotto la propria responsabilità, a tutte le attività occorrenti a garantire, in ossequio al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la sicurezza durante i lavori di approntamento delle infrastrutture di ricarica e l'incolumità delle persone addette al servizio connesso e onde evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto il Concessionario dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una cauzione di € 120.000,00 pari al 10% dell'importo complessivo della Concessione a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito dovrà essere reintegrato entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte del Concessionario di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pena decadenza.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

Per accettazione, il concorrente



AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione/fidejussione non dovrà contenere la data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto.

ART. 8 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Concessionario non può affidare a terzi o subappaltare servizi complementari senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto disciplinato all'art. 174 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Concessionario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale il contratto con il subappaltatore unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per lo specifico settore.

L'Amministrazione Comunale riconosce esclusivamente Il Concessionario come responsabile del servizio il quale risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte del subappaltatore.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 9 – RISOLUZIONE – RIFUSIONE DANNI E SPESE

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato avvio del servizio di ricarica entro i termini indicati nell'offerta dell'aggiudicataria;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione volontaria, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) l'Ente aggiudicatario potrà chiedere, a sua scelta, l'adempimento degli obblighi contrattuali, formulata con apposita nota separata, dando un congruo termine, o la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 del

Per accettazione, il concorrente



Comune di San Donato Milanese

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

Codice Civile. Nel caso in cui venga concesso un termine ad adempiere e questo scada infruttuosamente, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora il Concessionario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alla precedente lettera d) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il Concessionario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente andrà incontro per ripristinare dello stato dei luoghi, come previsto all'art.2, lett. i, del presente Disciplinare tecnico.

ART. 10 – REVOKA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- per mutamenti della situazione di fatto;
- per nuova valutazione del pubblico interesse originario;
- per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

ART. 11 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Per accettazione, il concorrente



AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

Dalla data del recesso Il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

È fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

Ove, entro la data comunicata dall'Amministrazione Comunale al Concessionario, quest'ultimo non ottemperi alla presentazione della cauzione definitiva, della polizza assicurativa e della documentazione richiesta, ovvero quest'ultima non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate in sede di gara o nel giorno all'uopo stabilito, il Comune ha la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione procedendo con l'individuazione di altro Concessionario.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di San Donato Milanese, in forma pubblica, con sottoscrizione mediante firma digitale. Il Concessionario se non in possesso di firma digitale dovrà provvedere entro la data di stipula.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali forniti dal Concessionario saranno trattati per le finalità connesse al presente procedimento, per la successiva gestione del contratto e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

ART. 14 – DOCUMENTI PARTE DEL CONTRATTO O RICHIAMATI NELLO STESSO

Faranno parte del contratto i seguenti documenti:

- il presente disciplinare tecnico

Per accettazione, il concorrente



Comune di
San Donato Milanese
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA SVILUPPO PRODUTTIVO E SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Ambiente e Mobilità

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Sviluppo Produttivo e Servizi Territoriali.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare tecnico, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari inerenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione della concessione.

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Produttivo e Servizi Territoriali

Dott. Guido Fabio Allais

(F.to digitalmente)

Per accettazione, il concorrente



- LEGENDA**
- COLONNINE DI RICARICA ESISTENTI
 - COLONNINE DI RICARICA DA REALIZZARE